

N. R.G. 3100/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3100/2024

tra

E. G.

APPELLANTE

e

COMUNE

APPELLATO

Oggi **23 maggio 2025** ad ore 10.00 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:

Per l'appellante è comparso l'avv. A. V. il quale si riporta all'atto di appello insistendo per il suo integrale accoglimento; impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiede che sia fissata l'udienza di discussione della causa con concessione di un termine per note conclusionali.

Per il COMUNE l'avv. I. V. la quale si riporta alla comparsa di costituzione chiedendo il rigetto dell'appello.

È altresì presente il dott. F. V., Magistrato Ordinario in tirocinio.

Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Patrizia Medica





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. **3100/2024** promossa da:

E. G. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. A. V., elettivamente domiciliato in ..., presso il difensore avv. A. V.

APPELLANTE

contro

COMUNE (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. I. V., elettivamente domiciliato in ..., presso il difensore avv. I. V.

APPELLATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 22.10.2024, E. G. ha proposto appello avverso la sentenza n. 207/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara, depositata in data 29 aprile 2024 e non notificata, con la quale era stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso il verbale di contestazione n. AXV .../2023 del 5 luglio 2023, notificato l'08.08.2023, elevato dalla Polizia Municipale del Comune, nei confronti del proprietario del veicolo targato tg. ... al quale era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, in combinato disposto con il comma 1, del Codice della Strada.

A sostegno del ricorso l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato le eccezioni da lui formulate avverso il verbale di contestazione concernenti i) l'inutilizzabilità del rilevamento della velocità per assenza ovvero carenza di prova della responsabilità del conducente, considerata l'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento; ii) l'annullamento del verbale in quanto le operazioni di lettura dei dati erano state



effettuate da privati; iii) la nullità dell'accertamento perché eseguito in centro un abitato, senza la preventiva individuazione del tratto di strada interessata da parte della Prefettura di ...

2. Il COMUNE si è costituito nel rispetto dei termini indicati nell'art. 436 cpc, depositando comparsa nella quale ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado. In subordine ha chiesto la compensazione delle spese considerata l'esistenza di numerosi precedenti difformi nella giurisprudenza di merito.

3. All'udienza del 23.5.2025, sulle contrastanti richieste delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.

A. Sui motivi di impugnazione

a.1 Sull'omessa omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità.

Il primo motivo di appello risulta fondato.

La II Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, ha recentemente sancito che l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale.

Trattasi di requisito che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S..

La richiamata pronuncia si inserisce nell'orientamento giurisprudenziale già tracciato dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 14597/2021, in tema di onere della prova della funzionalità che, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere provata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore e n. 3335/2024.

In un caso del tutto simile a quello in esame, prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale in secondo grado, avevano annullato il verbale per violazione dei limiti di velocità, dando atto che l'accertamento dell'infrazione era avvenuto con apparecchiatura elettronica non debitamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all'omologazione ministeriale, posto che quest'ultima autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato, che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni del regolamento.

Contro la sentenza di appello era stato proposto ricorso per Cassazione dall'Amministrazione, che era



stato rigettato sul presupposto della non equipollenza all'omologazione, sul piano giuridico, della sola preventiva approvazione dell'apparecchio.

La Suprema Corte, ha evidenziato che l'art. 142, c. 6, C.d.S. si riferisce esclusivamente ad "*apparecchiature debitamente omologate*", le cui risultanze sono considerate "*fonti di prova*" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione si rinviene, peraltro, nell'art. 25, c. 1, lett. a) della L. n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel co. 1 dello stesso art. 142 C.d.S., con riguardo ai tratti autostradali).

Inoltre, sempre secondo la citata pronuncia, n. 10505/2024, il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (dove la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).

In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Civ. sentenza n. 3335/2024).

A confutazione della tesi dell'odierna appellata, la Cassazione precisa che non possono avere influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata su un approccio che non trova supporto nelle fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, C.d.S. andrebbe letto in connessione con l'art. 45, comma 6, ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione.

Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, C.d.S. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione.

Al contrario, distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "*mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni*", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, c. 6, C.d.S., laddove l'utilizzo dell'espressione "*debitamente omologati*"



impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "*fonte di prova*" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).

Nel caso in esame, risulta non contestato tra le parti che il dispositivo di rilevamento utilizzato, Velomatic 512 D, matricola 7210/7165/4571 era stato approvato con decreto del M.I.T. n.103683 del 30/12/2010 (cfr. verbale) ed era sprovvisto della relativa omologazione.

Alla luce del fatto che, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, il primo motivo di appello deve trovare accoglimento.

a.2 In ossequio al "*principio della ragione più liquida*" per cui il giudice d'appello può motivare anche facendo menzione esclusiva della questione di fatto o di diritto che si riveli risolutiva rispetto a tutti i motivi di appello, il primo motivo d'appello risulta assorbente.

Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta o accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta.



Di conseguenza la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

a.3 Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da E. G. ed in totale riforma della sentenza n. 207/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara, deve annullarsi il verbale di contestazione n. AXV .../2023 emesso in data 5 luglio 2023 dalla polizia Locale del COMUNE.

B. Sulle spese processuali

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l'onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l'esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).

Nel caso di specie, le spese processuali dei due gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: "*Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.*" In primo luogo, infatti, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza la questione trattata, alla luce della citata Sentenza della Suprema Corte.

In secondo luogo, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata norma, non essendoci uniformità di orientamento della giurisprudenza pregressa anche di questo Tribunale (che, dunque, appare mutevole) rispetto alla questione dirimente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 3100/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

ACCOGLIE

l'appello proposto da E. G. e, in totale riforma della sentenza n. 207/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pescara,

ANNULLA



il verbale di contestazione n. AXV .../2023 emesso in data 5 luglio 2023 dalla polizia Locale del
COMUNE

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado.

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed
allegazione al verbale.

Pescara, 23 maggio 2025

Il Giudice

dott. Patrizia Medica

